

# ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

## ALLEGATO "A" ALL'ATTO

### STATUTO

#### "ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS"

#### COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI

##### **Art. 1 - Costituzione e sede**

è costituita la "ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS", con sede in Lamezia Terme; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

##### **Art. 2 - Carattere dell'Associazione**

L'associazione non ha scopi di lucro.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad aumento del patrimonio dell'associazione attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali.

##### **Art. 3 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

##### **Art. 4 - Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- f) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- g) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- h) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- i) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- j) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- k) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

2 l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS:



4

## ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
6. L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere di FONDAZIONE CARITAS DI LAMEZIA TERME e delle sue Strutture Territoriali

### SOCI

#### **Art. 5 - Requisiti dei soci**

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

#### **Art. 6 - Ammissione dei soci**

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.



5

# ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

Le iscrizioni decorrono dal mese successivo all'accoglimento della richiesta.

## **Art. 7 - Doveri dei soci**

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario; essa impegna peraltro gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

## **Art. 8 - Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;
- c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione deve essere decisa con deliberazione del consiglio direttivo previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b), c), d) dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.

## **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo (Composto da 3 o 5 membri);
- il presidente;
- i revisori dei conti.

Le predette cariche sono onorifiche per le funzioni previste dalla carica, salvo quanto previsto per i revisori dei conti, dagli art. 20 e 22. Gli interessati hanno peraltro diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 10 - Partecipazione all'assemblea**

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Essa è costituita dai rappresentanti legali, o loro delegati, i quali devono essere membri del Consiglio direttivo.

La convocazione dell'assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al presidente. Essa è convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per il rinnovo delle cariche dei consiglieri.

Possono partecipare all'assemblea generale tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno 12 (dodici) mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

### **Art. 11 - Convocazione dell'assemblea**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 5 (CINQUE) giorni, mediante invito per lettera raccomandata o posta elettronica indirizzato ai soci a cura della presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (TRE) giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo e-mail.



6

## ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

### **Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno di tre ore dalla prima, essa è validamente costituita con la presenza di almeno i due quinti dei soci.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli stessi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da un vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario scelto dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

In caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **Art. 13 - Forma di votazione dell'assemblea**

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti relativi a singole persone la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

### **Art. 14 - Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in seduta ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo;
- c) eleggere i Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio;
- f) deliberare sull'eventuale decadenza da soci proposta dal Consiglio Direttivo;

in seduta straordinaria:

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.



# ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### **Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci da sottoporre all'assemblea;
- c) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci a seguito delle delibere di ammissione di nuovi soci (art. 6), di presa d'atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di socio (art. 8) adottate nell'anno precedente;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio;

- e) eleggere, fra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

### **Art. 16 - Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono **2** componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, con affissione della convocazione presso la sede o email.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

## PRESIDENTE

### **Art. 18 - Compiti del presidente**

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

In caso di assenza, o di impedimento, del presidente questi è sostituito a tutti gli effetti e disgiuntamente dal vice presidente.

Handwritten signatures of the President and Vice President, and a stamp.

# ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

## REVISORI DEI CONTI (Quando previsto dalla normativa)

### **Art. 19 - Compiti dei revisori dei conti**

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente al bilancio predisposto dal consiglio direttivo.

### **Art. 20 - Nomina dei revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti; viene nominato dalla assemblea. I componenti del collegio durano in carica quattro anni e sono riconfermabili alle varie scadenze.

Essi possono essere scelti in tutto o in parte anche tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Ai revisori possono essere corrisposti compensi.

## FINANZE E PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

### **Art. 21 - Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi annui ordinari stabiliti dal consiglio direttivo;
- c) dai corrispettivi sui servizi svolti dall'Associazione a favore di ogni singolo associato e di terzi;
- d) da versamenti volontari degli associati;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di associazioni o di terzi.

### **Art. 22 - Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

### **Art. 23 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall'ammontare delle quote d'iscrizione e del contributo ordinario dei soci, previsti dal precedente art. 25, al netto delle spese di funzionamento e sarà incrementato nel tempo dal valore dei beni immobili e mobili che potranno essere acquisiti con gli avanzi di gestione, giusta quanto stabilito dall'art. 2.

### **Art. 24 - Diritti dei soci al patrimonio sociale**

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

### **Art. 25 - Avanzi di gestione**

L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile da utilizzare tassativamente, come detto sopra, nel modo stabilito dall'art. 2.



## ASSOCIAZIONE AUXILIUM ETS

E', pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 26 - Amministrazione e contabilità**

Ai fini degli adempimenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità nonché la gestione dei servizi svolti si potrà far ricorso a personale qualificato, a rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto della legislazione vigente in materia ed in conformità alle disposizioni previste dal regolamento. Allo stesso scopo potranno anche essere instaurati rapporti convenzionali con enti o professionisti che applichino il minimo previsto dai tariffari.

### **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

### **Art. 28 - Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione e di esecuzione del presente statuto verranno disposte col regolamento interno del consiglio direttivo.

### **Art. 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Fabio STANIZZO

Sig. Gianfranco BERTOLAMI

Sig. Nicola CURRADO

Sig.ra Angela LOMBARDI

Sig. Claudio Guglielmo SABATINO

Sig.ra Rosalba DE FAZIO

Luogo e data LATINA LATE 17/01/2005